

# **FONDO BANCHE ASSICURAZIONI**

Via Tomacelli132  
00186ROMA



**FBA**

Fondo Banche Assicurazioni

## **CAPITOLATO SPECIALE**

Responsabilità Civile per la Società e per Amministratori,  
Dirigenti e Sindaci della Società

## DEFINIZIONI :

### LE PARTI

---

- CONTRAENTE: la SOCIETA' indicata nel CERTIFICATO, con sede legale in Italia, che stipula l'assicurazione per conto proprio e per conto dei SOGGETTI ASSICURATI.
- ASSICURATI: la SOCIETA', **ma esclusivamente rispetto alle garanzie di cui all'art. 2 COPERTURA DELLA SOCIETA', se operante e specificatamente riportato nel CERTIFICATO**, e i SOGGETTI ASSICURATI.
- SOCIETA': la SOCIETA' indicata nel CERTIFICATO e le CONTROLLATE.
- SOGGETTI ASSICURATI: ogni persona fisica che nell'ambito della SOCIETA' sia attualmente o sia stata in passato o sarà in futuro:
- i. amministratore, consigliere di amministrazione;
  - ii. sindaco, membro del collegio sindacale;
  - iii. revisore interno alla SOCIETA', ove consentito dalla legge;
  - iv. membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  - v. direttore generale;
  - vi. membro del consiglio di gestione;
  - vii. membro del comitato per il controllo sulla gestione;
  - viii. membro del consiglio di sorveglianza;
  - ix. membro del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  - x. dirigente, ivi compreso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005);
  - xi. istitore (ai sensi dell'art. 2203-2205 CC) o procuratore (ai sensi dell'art. 2209 CC);
  - xii. la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 e sue successive modifiche, purchè ricopra la carica di amministratore, anche non esecutivo;
  - xiii. dipendente che rivesta contrattualmente la qualifica di quadro, funzionario e/o che svolga di fatto mansioni attribuibili a tali qualifiche o alla qualifica di dirigente, purchè sia munito di procure e/o deleghe generali e/o speciali per il compimento di atti attribuibili ai dirigenti, quadri e/o funzionari, nonché ogni altro dipendente cui sono attribuite, per iscritto e con carattere di continuità, comprovate funzioni direttive e di coordinamento di altri dipendenti;
  - xiv. altri soggetti che rivestano funzioni di responsabilità formalizzate per iscritto purchè legati da rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, con esclusione dei collaboratori della SOCIETA' che rivestano incarichi di mera consulenza.

Si intendono compresi altresì gli eredi del SOGGETTO ASSICURATO (in caso di decesso di quest'ultimo) chiamati a rispondere di FATTI COLPOSI commessi dal SOGGETTO ASSICURATO stesso.

**La presente definizione non include in nessun caso il revisore legale dei conti (ex revisore dei conti - ex controllo contabile), ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e successive modifiche, esterno alla SOCIETA'.**

ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella copertina di POLIZZA e nel CERTIFICATO.

## ALTRE DEFINIZIONI UTILI

---

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza quali organi dell'amministrazione finanziaria cui sono attribuiti i poteri di indagine, di accesso, di ispezione e verifica.

ATTACCO CYBER: qualsiasi attacco informatico o azione, errore, omissione, negligenza o violazione colposa di doveri, che abbia determinato una violazione del sistema informatico della SOCIETA'.

ATTI INFEDELTA': i seguenti atti di natura intenzionale, dolosa o fraudolenta:

- i. appropriazione indebita e sottrazione illecita di VALUTA, VALORI e/o TITOLI DI CREDITO;
- ii. contraffazione, falsificazione e/o utilizzo non autorizzato di VALUTA, VALORI, TITOLI DI CREDITO e/o STRUMENTI DI PAGAMENTO;
- iii. TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI

commessi da un DIPENDENTE (che agisca da solo o in collusione con soggetti terzi, ma con esclusione dei SOGGETTI ASSICURATI) e che abbia provocato una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA alla SOCIETA' a seguito di un guadagno illecito del solo DIPENDENTE.

ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza:

- i. per ragioni politiche e/o religiose;
- ii. contro autorità governative od altre autorità statali;
- iii. volti ad incutere paura nella popolazione.

ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE: qualsiasi attività istruttoria, di indagine, di accesso, ispezione e verifica svolta dall'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA nei confronti della SOCIETA', che precede l'eventuale notifica di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), un avviso di accertamento, un atto impositivo e/o una contestazione formale di una violazione.

CERTIFICATO: il documento, **che forma parte integrante della POLIZZA**, che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, al LIMITE DI INDENNIZZO, al PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA.

**In caso di contrasto, le informazioni contenute nel CERTIFICATO prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.**

CIRCOSTANZA: 

- i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un SOGGETTO ASSICURATO o l'operato della SOCIETA', da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti;
- ii. qualsiasi atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.

CONTROLLATA:	qualsiasi società di capitali in cui la SOCIETA' - ai sensi dell'art. 2359 CC - direttamente o indirettamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> <li>ii. dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li> <li>iii. ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione;</li> <li>iv. esercita un'influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali.</li> </ul>
COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE:	i costi sostenuti dagli ASSICURATI - <b>previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI</b> - per la consulenza ad attività ambientali, resa in necessaria al fine di bonificare un'area in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
COSTI ESPESE:	tutti i costi e le spese necessarie, <b>ragionevolmente sostenute</b> da o in nome e per conto degli ASSICURATI derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO <b>previo consenso scritto degli ASSICURATORI.</b> <p><b>COSTI e SPESE non comprendono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <b>emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità degli ASSICURATI;</b></li> <li>i. attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI;</li> <li>ii. <b>somme eventualmente dovute dalla SOCIETA' ai SOGGETTI ASSICURATI per l'assistenza da essi prestata nell'ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.</b></li> </ul>
COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE:	le spese per l'assistenza in materia fiscale e tributaria sostenute dalla SOCIETA' - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - per la gestione di un'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE.
COSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA VERIFICA FISCALE	le spese per l'assistenza e la difesa della SOCIETA' in materia fiscale e tributaria sostenute dalla SOCIETA' stessa successivamente alla chiusura dell'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE, all'eventuale notifica di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), ad un avviso di accertamento, ad un atto impositivo e/o ad una contestazione formale di una violazione, compresa l'eventuale assistenza nella fase deflativa del contenzioso (a titolo esemplificativo e non esaustivo accertamento con adesione, conciliazione giudiziale di primo o secondo grado, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, ricorso ecc.)
DIPENDENTE:	ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA', senza riguardo alla natura del relativo contratto. <b>Dalla definizione di DIPENDENTE restano esclusi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <b>i SOGGETTI ASSICURATI;</b></li> <li>ii. <b>i consulenti e gli agenti della SOCIETA';</b></li> <li>iii. <b>i dipendenti e/o collaboratori di consulenti e agenti della SOCIETA'.</b></li> </ul>
DANNI CORPORALI:	qualsiasi infortunio, lesione personale, malattia, morte, infermità di persona.
DANNI MATERIALI:	danno, distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

FATTOCOLPOSO:	qualsiasi azione od omissione, da cui derivi una PERDITA, posta in essere con negligenza, imperizia e imprudenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. dai SOGGETTI ASSICURATI, <b>esclusivamente con riferimento al loro specifico incarico presso la SOCIETA'</b>;</li> <li>ii. dalla SOCIETA', <b>esclusivamente rispetto alle garanzie di cui all'art. 2 COPERTURA DELLA SOCIETA', se operante e specificatamente riportato nel CERTIFICATO.</b></li> </ul>
FRANCHIGIA:	<b>l'ammontare fisso per ciascuna PERDITA</b> , indicato nel CERTIFICATO e/o nelle condizioni di POLIZZA, <b>che rimane a carico della SOCIETA' esclusivamente per le garanzie di cui all'art. 2 COPERTURA DELLA SOCIETA', se operante e specificatamente riportato nel CERTIFICATO, e che non può essere a sua volta assicurato da altri.</b> <b>Pertanto per ogni PERDITA indennizzabile ai termini di POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale ammontare.</b>
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nel CERTIFICATO autorizzato ad esercitare tale attività in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'ammontare specificatamente indicato nel CERTIFICATO che rappresenta <b>l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.</b>
MOBBING:	comportamenti di carattere persecutorio con intento vessatorio posti in essere sul luogo di lavoro in modo sistematico e protratto nel tempo nei confronti dei DIPENDENTI e che determinano un evento lesivo della loro salute, personalità e dignità.
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:	qualsiasi disposizione di legge e/o di regolamento in materia di dati personali
PERDITA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. <b>l'obbligo di risarcimento dei danni</b> derivante da sentenze di condanna passate in giudicato o a seguito di arbitrati, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie e opportune attività e valutazioni prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrali promossi nei confronti dell'ASSICURATO;</li> <li>ii. <b>i costi e le spese sostenuti da un terzo</b> che gli ASSICURATI siano tenuti a rimborsare per effetto di una sentenza o di altro provvedimento giudiziale;</li> <li>iii. <b>i COSTI ESPESE.</b></li> </ul> <p><b>Resta inteso che la presente definizione non comprende retribuzioni e/o somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA' ai SOGGETTI ASSICURATI e/o ai DIPENDENTI.</b></p>

PERDITA FINANZIARIA DIRETTA:	<p>il pregiudizio di natura economica direttamente subito dalla SOCIETA' <b>esclusivamente</b> a causa di un ATTO DI INFEDelta'.</p> <p><b>Non costituisce PERDITA FINANZIARIA DIRETTA</b> il pregiudizio economico subito dalla SOCIETA' in relazione a <b>somme di denaro corrisposte e dovute ai SOGGETTI ASSICURATI e ai DIPENDENTI della SOCIETA' a titolo di emolumenti, retribuzioni, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto e/o trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione e contribuzione di natura fiscale e previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma e/o a progetto.</b></p> <p><b>Più PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riferite o riconducibili a più ATTI DI INFEDelta'</b> commessi da uno stesso DIPENDENTE sono considerate un'unica PERDITA FINANZIARIA DIRETTA soggetta ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un unico SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO;</li> <li>ii. un'unica FRANCHIGIA (ove prevista).</li> </ul>
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nel CERTIFICATO.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PERIODO DI OSSERVAZIONE:	il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale gli ASSICURATI possono notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un FATTO COLPOSO commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel periodo di RETROATTIVITÀ indicato nel CERTIFICATO.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
PROCEDIMENTI SPECIALI:	qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione degli ASSICURATI.
RETROATTIVITÀ:	<p><b>il periodo di tempo che intercorre tra quanto indicato nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITÀ' e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.</b></p> <p><b>Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciate per la prima volta dagli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) in conseguenza di FATTI COLPOSI commessi o che si presuma siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITÀ. IL LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s'intendono in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITÀ'.</b></p>
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali da parte di terzi nei confronti degli ASSICURATI;</li> <li>ii. qualsiasi contestazione scritta di terzi inviata agli ASSICURATI che presupponga un FATTO COLPOSO;</li> <li>iii. qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE.</li> </ul> <p><b>Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo FATTO COLPOSO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO</b> soggetta ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO;</li> <li>ii. un'unica FRANCHIGIA (ove prevista).</li> </ul>

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:	<p>l'ammontare che rappresenta l'<b>obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODI ASSICURAZIONE, relativa a specifici rischi oggetto della POLIZZA.</b></p> <p><b>Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso.</b></p> <p><b>Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO sia inferiore al SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, la relativa garanzia è soggetta al medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA.</b></p>
SOCIETA' ESTERNA:	<p>qualsiasi soggetto giuridico che rientri nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. enti o associazioni senza scopo di lucro in cui la SOCIETA' abbia una rappresentanza negli organi direttivi;</li> <li>ii. soggetti giuridici in cui la SOCIETA' detenga una quota del capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%.</li> </ul>
SOSTANZE INQUINANTI:	<p>qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel terminare i rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti.</p>
SPESE DI PUBBLICITA':	<p>spese sostenute per la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata a prevenire o ridurre le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA.</p>
SPESE DI VIAGGIO:	<p>spese logistiche sostenute dalla SOCIETA' per conto dei SOGGETTI ASSICURATI o direttamente dai SOGGETTI ASSICURATI stessi, per partecipare ad un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA <b>in quanto espressamente richiesto dall'autorità giudiziaria.</b></p>
SPESE IMPREVISTE:	<p>COSTI E SPESE sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli ASSICURATORI in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per i SOGGETTI ASSICURATI ottenere il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.</p>
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI:	<p>le spese sostenute in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.</p>
STRUMENTI DI PAGAMENTO:	<p><b>esclusivamente</b> carte di credito, carte pre-pagate, carte "bancomat".</p>
TITOLO DI CREDITO:	<p><b>esclusivamente</b> assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e cambiali.</p>
TOTALE ATTIVO:	<p>lavoce denominata <i>Totale Attivo</i> rilevabile nello Stato Patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato della SOCIETA'.</p> <p>Nel caso la SOCIETA' non disponga di un bilancio, per TOTALE ATTIVO si intende il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto economico o dichiarazione Irap relativo/ a all'esercizio chiuso.</p> <p>In caso di SOCIETA' neo costituita per TOTALE ATTIVO si intende il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto finanziario previsionale.</p>

Nel caso in cui la SOCIETÀ abbia CONTROLLATE e/o SOCIETÀ ESTERNE, per TOTALE ATTIVO si intende il valore rilevabile sul bilancio consolidato della SOCIETÀ dell'ultimo bilancio approvato. Nel caso la SOCIETÀ non disponga di un bilancio consolidato, per TOTALE ATTIVO si intende la sommatoria dei TOTALI ATTIVI della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE e delle SOCIETÀ ESTERNE, se presenti.

TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI: **esclusivamente** il trasferimento, il pagamento o la consegna, per mezzo di telefono, fax o altro mezzo informatico e non, di VALUTA o VALORI da un conto che la SOCIETÀ detiene presso un istituto di credito, **senza il consenso della SOCIETÀ**.

VALORI: titoli o documenti rappresentativi di valori mobiliari in negoziabili non negoziabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli azionari e titoli obbligazionari.

VALUTA: moneta locale o estera.

## SEZIONE A - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

Gli ASSICURATORI si obbligano a **tenere indenne gli ASSICURATI dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi, subordinatamente ai termini, condizioni, limiti ed esclusioni tutte di cui alla POLIZZA e ferma l'applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO e dei SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO e delle FRANCHIGIE** ivi previste.

### 1. COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI - PERSONE FISICHE

#### LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE PERSONE FISICHE

OGGETTO DELLA GARANZIA POLIZZA ALL RISKS a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di terzi derivante da un FATTO COLPOSO involontariamente commesso nell'ambito del loro incarico nella SOCIETÀ, **ferme restando le specifiche esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione.**

CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO La POLIZZA è prestata nella forma *Claims Made*; essa pertanto **copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a FATTI COLPOSI commessi in data successiva alla RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).**

LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a CIRCOSTANZE di cui i SOGGETTI ASSICURATI vengano a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) e relative a FATTI COLPOSI commessi in data successiva alla RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO.**

**Le CIRCOSTANZE denunciate agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla presente POLIZZA garantiscono agli ASSICURATI di poter trasmettere la successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.**



## SPECIFICHE GARANZIE NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLE PERSONE FISICHE

**Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA**, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne i SOGGETTI ASSICURATI:

SPESE SOSTENUTE  
DAI SOGGETTI  
ASSICURATI

dei costi e delle spese da essi sostenuti, previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI relativi a:

- i. SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI;
- ii. SPESE DI PUBBLICITA', con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo;**
- iii. SPESE IMPREVISTE, con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 50.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo;**
- iv. SPESE DI VIAGGIO, con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 20.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.**

AZIONI DI  
RESPONSABILITA' PER  
VIOLAZIONE DELLA  
NORMATIVA IN MATERIA  
DI DATI PERSONALI

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2409 decies CC e/o 2476 CC**, a seguito della violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI.

**La presente garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € per 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e non opera nel caso in cui la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI sia provocata da un ATTACCO CYBER.**

AZIONI DI  
RESPONSABILITA' PER  
INQUINAMENTO

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2409 decies CC e/o 2476 CC**, relativa a SOSTANZE INQUINANTI.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'esclusione di cui agli artt. 4.7 DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI e 4.8 INQUINAMENTO, che seguono ed è **prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 300.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.**

AZIONI DI  
RESPONSABILITA' PER  
SANZIONI, MULTE E  
AMMENDE

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2409 decies CC e/o 2476 CC**, a seguito del pagamento da parte della SOCIETA' di sanzioni, multe e ammende.

**Ferma l'esclusione di cui all'art. 4.4 MULTE, AMMENDE E/O SANZIONI DIRETTE che segue.**

AZIONI DI  
RESPONSABILITA' PER  
MOBBING

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2409 decies CC e/o 2476 CC**, a seguito di contenziosi aventi ad oggetto atti di MOBBING insorti tra la SOCIETA' e uno o più DIPENDENTI.

**Ferma l'esclusione di cui all'art. 4.3 FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.**

**La presente garanzia non opera nei confronti del SOGGETTO ASSICURATO che abbia compiuto MOBBING.**

AZIONI DI  
RESPONSABILITA' PER  
DANNI MATERIALI e/o  
DANNI CORPORALI

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2409 decies CC e/o 2476 CC**, a seguito di procedimenti contro la SOCIETA' aventi ad oggetto DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, anche per violazione del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'esclusione di cui all'art.4.7DANNICORPORALIEDANNIMATERIALIcheseguedèprestatata **con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 150.000 per ogni RICHIESTADI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.**

AZIONI DI  
RESPONSABILITA'  
AVANZATE  
NELL'AMBITO  
DI PROCEDURE  
CONCORSUALI

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **svoltaattraversol'azionediresponsabilitàaisensidell'art. 146 della legge fallimentare**, a seguito di insolvenza e/o ammissione a procedure concorsuali della SOCIETÀ.

AZIONI DI  
RESPONSABILITÀDEI  
SOCI

di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393 bis CC e 2476 CC, da parte dei soci della SOCIETA', a prescindere dalla loro quota di possesso della SOCIETA' stessa.

**Ferma l'esclusione di cui all'art. 4.12 SOCIO CO-RESPONSABILE che segue.**

ESTENSIONE  
"SOGGETTI  
ESTERNI"

che siano nominati presso SOCIETÀ ESTERNE a condizione che tale nomina sia avvenuta in ottemperanza ad una richiesta specifica da parte della SOCIETA', formalizzata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

**L'estensione si applica unicamente a FATTI COLPOSI commessi successivamente alla data di nomina del SOGGETTO ASSICURATO presso la SOCIETA' ESTERNA e cessa automaticamente alla data in cui il SOGGETTO ASSICURATO abbia cessato l'incarico per qualsiasi causa presso la SOCIETA' ESTERNA.**

**Resta inteso che la presente garanzia opera:**

- i. in eccedenza rispetto al limite di indennizzo previsto da altre polizze a copertura della responsabilità civile dei SOGGETTI ASSICURATI nominati presso la SOCIETA'ESTERNA;
- ii. nella misura in cui la SOCIETA' ESTERNA non abbia provveduto o non debba provvedere a mantenere indenne il SOGGETTO ASSICURATO in virtù di accordi od obblighi di legge.

LIMITI DI  
APPLICAZIONE  
DELLAGARANZIA

**La presente garanzia non opera nel caso in cui:**

- i. la SOCIETA' ESTERNA abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- ii. la SOCIETA' ESTERNA sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e,più ingenerale,qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque socio operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;

- iii. la SOCIETA' ESTERNA abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
- iv. sia stata deliberata l'offerta al pubblico delle azioni della SOCIETA'ESTERNA.

Nel caso in cui la SOCIETA' ESTERNA rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta SOCIETA'ESTERNA.

**Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA in vigore qualora l'estensione di copertura sia concessa.**

## 2. COPERTURA DELLA SOCIETA', OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NEL CERTIFICATO

**LE GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI CHE SEGUONO OPERANO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE LA COPERTURA DELLA SOCIETA', DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO 2, E' RICHIAMATA NEL CERTIFICATO.**

LA RESPONSABILITA' CIVILE PRE-CONTRATTUALE (ex ART. 1337 CC) DELLA SOCIETA'

OGGETTO DELLA GARANZIA

a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne la SOCIETA' di ogni PERDITA ad essa imputabile a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di terzi per un FATTO COLPOSO che abbia dato luogo a responsabilità civile **pre-contrattuale della SOCIETA'** per violazione della disposizione di cui all'art. 1337 CC, ferme restando le specifiche esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione.

La garanzia è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nel CERTIFICATO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

La presente garanzia è prestata nella forma *Claims Made*; essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a FATTI COLPOSI che abbiano dato luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA' commessi in data successiva alla RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti della SOCIETA' nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questa regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).

LE CIRCOSTANZE

La presente garanzia copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a CIRCOSTANZE che abbiano dato luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA' di cui quest'ultima venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) e relative a FATTI COLPOSI che possano dare luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA' commessi in data successiva alla RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO.

Le CIRCOSTANZE denunciate agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla presente POLIZZA garantiscono agli ASSICURATI di poter trasmettere la successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

#### SPECIFICHE GARANZIE NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLA SOCIETA'

Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne la SOCIETA':

AZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO CONTRO LA SOCIETA' di ogni PERDITA ad essa imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di terzi per un FATTO COLPOSO **esclusivamente** riconducibile a casi di:

- i. **Il legittimo demansionamento;**
- ii. **licenziamenti dichiarati nulli o illegittimi per i quali la presente garanzia opera entro i seguenti limiti:**
  1. **in caso di sentenza di condanna della SOCIETA' alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con il riconoscimento di:**
    - a una somma equivalente all'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 300/70 e di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.lgs 23/2015 (c.d. JobsAct);
    - b una somma equivalente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle indennità oggetto di condanna di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 300/70 e di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.lgs 23/2015 (c.d. Jobs Act), ovvero equivalente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 18 legge 300/70 e del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs 23/2015, dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
  2. **in caso di sentenza di condanna della SOCIETA' al solo pagamento di un'indennità risarcitoria con il riconoscimento, in via alternativa a seconda delle specifiche disposizioni di condanna, di:**
    - a una somma equivalente a nr. 6 mensilità di quelle previste a titolo di indennità oggetto di condanna di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge 300/70;
    - b una somma equivalente a nr. 2 mensilità di quelle previste a titolo di indennità oggetto di condanna di cui all'art. 8 della legge 604/1966, riferita alle aziende con meno di 15 dipendenti;
    - c una somma equivalente a nr. 2 mensilità di quelle previste a titolo di indennità oggetto di condanna di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.lgs 23/2015 (c.d. JobsAct);

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'esclusione di cui agli artt. 4.5 EMOLUMENTI, COMPENSI, RETRIBUZIONI e 4.7 DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI che seguono, ed è **prestata con un SOTTOLIMITED I INDENNIZZO pari al 20% del LIMITED I INDENNIZZO** indicato nel CERTIFICATO e fino a un massimo di € 1.000.000 e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nel CERTIFICATO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

La presente garanzia non è operante nei casi di dichiarata nullità e/o illegittimità dei licenziamenti per mancanza di forma scritta, nonchè omessa instaurazione, vizi di forma e violazione dei termini e condizioni della procedura disciplinare prevista dall'articolo 7 Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) o delle procedure disciplinari previste dai CCNL vigenti, nonché per mancata instaurazione della procedura prevista dall'art. 7 legge 604/1966.

PROTEZIONE DA  
INFEDELTA' DEI  
DIPENDENTI

di ogni PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita dalla SOCIETA' derivante da ATTI DI INFEDELTA'.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'esclusione di cui all'art. 4.3. FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nel CERTIFICATO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Gli ASSICURATI devono attenersi scrupolosamente a quanto disciplinato alla Sezione B - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui all'art.9COSAFAREINCASODIPERDITAFINANZIARIADIRETTAche segue.

LIMITI DI  
APPLICAZIONE  
DELLAGARANZIA

La presente garanzia non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o PERDITE FINANZIARIE DIRETTE che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- i. ATTI DI INFEDELTA' commessi, in tutto o in parte, al di fuori del territorio Italiano;
- ii. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE note prima del PERIODO DI ASSICURAZIONE o manifestatesi successivamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE o del PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso;
- iii. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili ad ATTI DI INFEDELTA' posti in essere in collusione con un SOGGETTO ASSICURATO o con qualsiasi socio che detenga direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale sociale della SOCIETA';
- iv. qualsiasi perdita indiretta o consequenziale di qualsiasi natura che risulti quale conseguenza di una PERDITA FINANZIARIADIRETTA.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - a. qualsiasi perdita collegata agli utili (ivi inclusi interessi e/ o dividendi) non realizzati dalla SOCIETA' o da qualsiasi altra persona od organizzazione;
  - b. qualsiasi costo sostenuto dalla SOCIETA' per il ripristino e/o la modifica dei sistemi informatici della SOCIETA';
  - c. qualsiasi responsabilità verso terzi;
  - d. qualsiasi costo, commissione o spesa sostenuta dalla SOCIETA' e/o dai SOGGETTI ASSICURATI nell'esercizio dei diritti della SOCIETA' verso terzi responsabili.
- v. costi e spese sostenuti dalla SOCIETA' per la quantificazione della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA e le valutazioni di magazzino;
- vi. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili ad atti di estorsione e rapina.

ATTIVITA' DI VERIFICA  
FISCALE

rimborsando, **previo loro consenso scritto**, i COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE, fino al completamento dell'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE.

La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nel CERTIFICATO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

LIMITI DI  
APPLICAZIONE  
DELLA GARANZIA

La presente garanzia non opera in relazione a **RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE** che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- i. la mancata ed ingiustificata produzione di documenti e informazioni richiesti dall'**AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**;
- ii. indagini e/o verifiche che non rientrino nell'**ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE**;
- iii. indagini e/o verifiche che riguardino beni e patrimoni situati al di fuori del territorio italiano;
- iv. **COSTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA FISCALE**;
- v. **COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE**, che non siano stati concordati preventivamente con gli **ASSICURATORI**

SPESE SOSTENUTE  
DALLA SOCIETA'

rimborsando i costi e le spese sostenuti, **previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI** relativi a:

- i. SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI, con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**;
- ii. SPESE DI PUBBLICITA' con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**;
- iii. SPESE DI VIAGGIO con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 20.000** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**;
- iv. SPESE IMPREVISTE con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 50.000** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

La garanzia è prestata con l'applicazione della **FRANCHIGIA** indicata nel **CERTIFICATO** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**.

SPESE PER  
INQUINAMENTO DELLA  
SOCIETA'

- i. dei **COSTI E SPESE** sostenuti nell'ambito di **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** derivanti da **SOSTANZE INQUINANTI**;
- ii. rimborsando i **COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE**.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alle esclusioni di cui agli artt. 4.7 **DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI** e 4.8 **INQUINAMENTO** che seguono ed è **prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e in **aggregato annuo** e con l'applicazione per i **COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE** della **FRANCHIGIA** indicata nel **CERTIFICATO** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**.

COSTI E SPESE  
DELLA SOCIETA' PER  
VIOLAZIONE DELLA  
NORMATIVA IN MATERIA  
DI DATI PERSONALI

dei **COSTI E SPESE** sostenuti in relazione a **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** di terzi derivanti da errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

La garanzia è **prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 75.000** per ogni **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e in **aggregato annuo** e non opera nel caso in cui la violazione della **NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI** sia provocata da un **ATTACCOCYBER**.

COSTI E SPESE DELLA SOCIETA' PER DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI

dei COSTI E SPESE sostenuti in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, anche in violazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o a seguito di malattie professionali.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alle esclusioni di cui agli artt.4.3FATTIDOLOSIEFRAUDOLENTIE4.7DANNICORPORALI E DANNI MATERIALI che seguono ed è **prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 75.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.**

### 3. GARANZIE SEMPREOPERANTI

GARANZIE SEMPRE OPERANTI NELL'AMBITO DI COPERTURA DELLA PRESENTE POLIZZA

**Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA**, quest'ultima copre altresì le garanzie di seguito riportate.

RIMBORSO ALLA SOCIETA'

Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare quanto corrisposto dalla SOCIETA' in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI a seguito di un FATTO COLPOSO ad essi imputabile compreso in garanzia, **purché sia consentito o richiesto dalla legge che la SOCIETA' tenga indenni i SOGGETTI ASSICURATI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi inclusi COSTI e SPESE.**

COSTITUZIONE-ACQUISIZIONE DI CONTROLLATE E CONTROLLATE PRECEDENTI

La copertura di cui alla presente POLIZZA è estesa automaticamente alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La copertura è altresì operante per le **CONTROLLATE il cui rapporto di Controllo è cessato durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel periodo di RETROATTIVITA'.**

**Al momento della cessazione del rapporto di controllo la copertura resta operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a FATTI COLPOSI commessi quando era in corso il rapporto di controllo.**

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONE-ACQUISIZIONE DI CONTROLLATE E CONTROLLATE PRECEDENTI

La presente garanzia non opera nel caso in cui:

- i. la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente, abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- i. la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
- ii. la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
- iv. sia stata deliberata l'offerta al pubblico delle azioni della CONTROLLATA.

Nel caso in cui la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta CONTROLLATA.

**Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA qualora l'estensione di copertura sia concessa.**

#### CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL CERTIFICATO

**Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA**, quest'ultima copre altresì le garanzie di seguito riportate, **a condizione che siano espressamente richiamate nel CERTIFICATO.**

ESTENSIONE  
RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA e/ o  
AMMINISTRATIVO -  
CONTABILE

La Copertura assicurativa deve intendersi estesa RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO CONTABILE

#### 4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

L'assicurazione di cui alla POLIZZA non opera in relazione a **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza o che comunque riguardino:

##### FATTINOTI

CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della presente POLIZZA che gli ASSICURATI conoscevano o delle quali potevano avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

##### CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE

CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dagli ASSICURATI agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.

##### FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI

frode, atto o omissione dolosa posti in essere dagli ASSICURATI e/o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI.

##### MULTE, AMMENDE E/ O SANZIONI DIRETTE

obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente alla SOCIETÀ' o ai SOGGETTI ASSICURATI o per le conseguenze del loro mancato pagamento.

##### EMOLUMENTI O COMPENSI

emolumenti o compensi di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione che è o sarebbe stata dovuta sin dall'origine in ragione di un rapporto di lavoro, di rapporti di collaborazione autonoma e/o a progetto.



<b>SERVIZI PROFESSIONALI</b>	FATTI COLPOSI, anche presunti, posti in essere nell'esercizio dell'attività della SOCIETA', come specificamente indicata nel suo oggetto sociale, e/o per la prestazione o mancata prestazione di servizi di natura professionale.
	A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: errori professionali nella prestazione di servizi medici/paramedici/sanitari, insufficiente/non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, errori nell'ambito dell'amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, errori nello svolgimento di attività operative nell'ambito della gestione di rifiuti.
<b>DANNI CORPORALI DANNI MATERIALI</b>	<b>O</b> DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI.
<b>INQUINAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI comunque avvenute;</li> <li>ii. disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI.</li> </ul>
<b>RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI SCORIE NUCLEARI</b>	<b>E/O</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;</li> <li>ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.</li> </ul>
<b>GUERRA, ATTI TERRORISTICI</b>	<p>guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o ATTI TERRORISTICI.</p> <p>Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi e borsidi qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.</p>
<b>FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI</b>	PERDITE conseguenti a omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
<b>SOCIO CO-RESPONSABILE</b>	RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell'interesse di qualsiasi socio che abbia <b>approvato o ratificato il FATTO COLPOSO oggetto della RICHIESTA DI RISARCIMENTO o abbia concorso a cagionarlo.</b>
<b>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVO CONTABILE</b>	<b>E/O</b>
	Le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile per colpa grave nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il contraente a seguito di colpa grave.
<b>ESCLUSIONE "EMBARGO"</b>	Gli ASSICURATORI sono esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## ASSICURATI INCOLPEVOLI

Le esclusioni di cui ai punti 4.1 e 4.3 che precedono, riconducibili a FATTI COLPOSI di un ASSICURATO, non possono essere applicate ad altri ASSICURATI incolpevoli.

## 5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SIRINNOVA

---

FUSIONE/ACQUISIZIONE/  
LIQUIDAZIONE DELLA  
SOCIETA'

Nei casi di cessazione della SOCIETA' per effetto di:

- i. fusione od incorporazione della SOCIETÀ con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;
- ii. acquisizione da parte di altro soggetto di un numero di quote od azioni della SOCIETA', ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscono il diritto di nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della SOCIETA';
- iii. acquisizione della SOCIETA' o di un ramo o più rami aziendali della SOCIETA' da parte di altro soggetto;
- iv. messa in liquidazione volontaria della SOCIETÀ

l'assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO **ma esclusivamente in relazione a FATTI COLPOSI commessi prima della data di cessazione.** E' facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI la concessione di un **PERIODO DI OSSERVAZIONE in seguito a fusione/ acquisizione/ liquidazione della SOCIETA', così come disciplinato dall'art.6.4 che segue.**

**Nel caso di messa in liquidazione volontaria della SOCIETÀ** è facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI la **quotazione per la copertura del liquidatore o dei liquidatori incaricati in sostituzione dei SOGGETTI ASSICURATI.**

AMMISSIONE ALLA  
NEGOZIAZIONE IN UN  
MERCATO  
REGOLAMENTATO  
DELLE AZIONI DELLA  
SOCIETA' DURANTE IL  
PERIODO DI  
ASSICURAZIONE

Qualora la SOCIETA' deliberi l'offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE:

- i. la POLIZZA opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di delibera e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, **ma esclusivamente in relazione a FATTI COLPOSI commessi prima della data di delibera.**
- i. è facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI una nuova quotazione, trasmettendo copia del prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento ad esso relativo, **sulla base dei quali gli ASSICURATORI valutano gli eventuali termini del rinnovo.**

DIRITTODIRECESSO

Gli ASSICURATORI e il CONTRAENTE possono recedere dalla presente POLIZZA con lettera raccomandata A/R inviata con un **preavviso di almeno 90 giorni.** In tal caso il CONTRAENTE ha diritto al rimborso del PREMIO, al netto delle imposte se già versate, in proporzione al PERIODO DI ASSICURAZIONE non goduto, **corrisposto entro 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.**

RICHIESTE DI  
RISARCIMENTO  
FRAUDOLENTE-  
CLAUSOLA  
RISOLUTIVA  
ESPRESSA

Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, **perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto con effetto immediato senza alcuna restituzione di PREMIO**, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito.

PROCEDURE DI  
RINNOVO

**La POLIZZA si intende senza tacito rinnovo e scade automaticamente al termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

Le condizioni di rinnovo sono valutate dagli ASSICURATORI al ricevimento di una nuova richiesta di quotazione.

## 6. PERIODO DI OSSERVAZIONE

---

PERIODO DI  
OSSERVAZIONE  
AUTOMATICO DI 30  
GIORNI

Nel caso in cui alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATORI non rinnovino la presente POLIZZA per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza sovrappremio - un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni a far data dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

PERIODO DI  
OSSERVAZIONE INCASO  
DI MANCATO RINNOVO

In aggiunta al PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 30 GIORNI di cui al precedente art. 6.1 gli ASSICURATI hanno la facoltà di richiedere agli ASSICURATORI un ulteriore PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata massima di 60 mesi.

**La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE aggiuntivo è subordinato all'invio di una richiesta scritta agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, al consenso degli ASSICURATORI ed alla corresponsione di un PREMIO aggiuntivo così determinato:**

- i. 12 mesi: 25% del PREMIO
- ii. 24 mesi: 50% del PREMIO
- iii. 36 mesi: 75% del PREMIO
- iv. 48 mesi: 100% del PREMIO
- v. 60 mesi: 125% del PREMIO

**Il PERIODO DI OSSERVAZIONE cessa con effetto immediato qualora il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.**

**Il PERIODO DI OSSERVAZIONE non può essere concesso nel caso in cui la SOCIETA' sia coinvolta in:**

- i. **procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;**
- ii. **amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile;**
- iii. **uno dei casi di cessazione di cui al punto 5.1 FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'.**

**Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel PERIODO DI OSSERVAZIONE, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE gli ASSICURATI devono comunque attenersi a quanto disciplinato alla Sezione B - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che segue.**

PERIODO DI  
OSSERVAZIONE PER  
SOGGETTI  
ASSICURATI CESSATI

Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE:

- i. il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATORI non rinnovino la presente POLIZZA per l'annualità successiva;
- ii. non sia stato acquistato il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui al precedente art.6.2;

per i SOGGETTI ASSICURATI che siano cessati dalla carica in data antecedente la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed entro la RETROATTIVITA' per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente **e senza alcun sovrappremio** - un PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata di 60 mesi successivi alla scadenza della POLIZZA, operante **esclusivamente per le garanzie di cui all'art. 1 COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI.**

**La presente garanzia è efficace a condizione che:**

- i. i **FATTI COLPOSI** siano stati commessi dai **SOGGETTI ASSICURATI** quando erano al servizio della **SOCIETA'**;
- ii. la **SOCIETA'** non ricada in uno dei casi di cessazione di cui al punto 5.1 **FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'** che precede.

**Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel PERIODO DI OSSERVAZIONE, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE i SOGGETTI ASSICURATI devono comunque attenersi a quanto disciplinato alla Sezione B - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che segue.**

PERIODO DI  
OSSERVAZIONE INSEGUITO  
A FUSIONE/ ACQUISIZIONE/  
LIQUIDAZIONE DELLA  
SOCIETA'

Nel caso in cui la SOCIETA' sia interessata da **uno dei casi di cessazione di cui al punto 5.1 FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'** che precede, gli ASSICURATI hanno la facoltà di richiedere agli ASSICURATORI un ulteriore PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata massima di 60 mesi in aggiunta al PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui al precedente art. 6.1.

**La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE aggiuntivo è subordinato all'invio di una richiesta scritta agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, al consenso degli ASSICURATORI ed alla corresponsione di un PREMIO aggiuntivo che è determinato dagli ASSICURATORI in caso di consenso.**

**Il PERIODO DI OSSERVAZIONE cessa con effetto immediato qualora il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.**

**Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel PERIODO DI OSSERVAZIONE, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE gli ASSICURATI devono comunque attenersi a quanto disciplinato alla Sezione B - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che segue.**

## SEZIONE B - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

### 7. COSAFAREINCASODIRICHIESTADIRISARCIMENTO O INCASODI CIRCOSTANZA

COSA, QUANDO E COME  
COMUNICARE AGLI  
ASSICURATORI

Gli ASSICURATI - a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA - devono dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui vengono a conoscenza di:

- i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a loro presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE;
- ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE di ritenerli responsabili di un FATTO COLPOSO;
- iii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui gli ASSICURATI vengano a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE che possa dare adito ad una RICHIESTA DIRISARCIMENTO.

Solo relativamente ai punti (ii) e (iii), se tale comunicazione viene effettuata dagli ASSICURATI agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso), qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).

OBBLIGHI DEGLI  
ASSICURATI

**Gli ASSICURATI non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO, concordarne l'entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.**

**I legali e i periti scelti dagli ASSICURATI per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.** Gli ASSICURATI devono fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e devono cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **gli ASSICURATI si impegnano a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.**

**Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.**

IN CASO DI DISACCORDO  
NELLA GESTIONE DELLA  
RICHIESTA DI  
RISARCIMENTO  
O COPERTURA PARZIALE

Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto degli ASSICURATI.

**Qualora gli ASSICURATI rifiutino di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelgano di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l'ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita**

inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO.

Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e gli ASSICURATI si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto si è coperto o meno dalla presente POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI pagano COSTI e SPESE per la parte della PERDITA assicurata.

LA SURROGAZIONE E  
LA RESPONSABILITÀ  
SOLIDALE

Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti degli ASSICURATI verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, gli ASSICURATI devono firmare tutti i necessari documenti e fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo degli ASSICURATI.

Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra è imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore dei SOGGETTI ASSICURATI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETA'.

**In caso di responsabilità solidale della SOCIETA' e/o dei SOGGETTI ASSICURATI con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dagli ASSICURATI, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.**

## 8. GESTIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI

DETERMINAZIONE DI  
COSTI E SPESE

**COSTI E SPESE**, come previsto all'art. 1917 CC, sono:

- i. **anticipati dagli ASSICURATORI, quando dovuti ed approvati;**
- ii. **limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO, in aggiunta allo stesso, o dell'eventuale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto;**
- iii. **corrisposti senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.**

**Il pagamento di COSTI E SPESE per compensi di professionisti ai sensi della presente POLIZZA non può eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.**

Con riferimento a **procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura colposa e/o dolosa che coinvolgono gli ASSICURATI ai sensi della presente POLIZZA**, gli ASSICURATORI si impegnano ad **anticipare COSTI E SPESE** ad essi relativi, purché preventivamente concordati, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI di chiederne la restituzione qualora tali procedimenti si concludano con sentenza definitiva di condanna.

COSTI E SPESE  
SUPERIORI AL 25% DEL  
LIMITE DI INDENNIZZO

A richiesta scritta degli ASSICURATI, COSTI E SPESE eccedenti il 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO possono essere rimborsati dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui al precedente articolo 8.1 **fino a concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO**, fermo restando che, **in tal caso, il LIMITE DI INDENNIZZO è ridotto in misura corrispondente alla somma oggetto di rimborso.**

LIQUIDAZIONE DELLA  
PERDITA

Gli ASSICURATORI risarciscono le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verificino più PERDITE concernenti sia le garanzie di cui all'art. 1 COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI che le garanzie di cui all'art. 2 COPERTURA DELLA SOCIETA', qualora operante e specificatamente riportato nel CERTIFICATO, **gli ASSICURATORI risarciscono per prima la PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI.**

Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l'esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.

Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete, in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO o del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza debitamente firmato.

## 9. COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA

**Seoperantilegaranziedicuiall'art.2COPERTURADELLASOCIETA',specificatamenteriportato nel CERTIFICATO:**

COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA

in caso di PERDITA FINANZIARIA DIRETTA gli ASSICURATI devono - **a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA:**

- i. comunicare per iscritto agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, la **PERDITA FINANZIARIA DIRETTA** subita **entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza;**
- i. Presentare immediata denuncia alle autorità competenti dell'ATTO DI INFEDELTA' entro 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - tale denuncia non può essere ritirata senza il consenso scritto degli ASSICURATORI;
- ii. trasmettere copia della denuncia di cui al punto ii. agli ASSICURATORI.

Resta comunque onere degli ASSICURATI, a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO di:

- i. fornire agli ASSICURATORI la prova della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non oltre 90 giorni dopo la data in cui ne sono venuti a conoscenza;
- i. fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli ASSICURATORI e collaborare con gli ASSICURATORI in merito a tutte le questioni relative alla PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
- ii. dimostrare che è stato commesso un ATTO DI INFEDELTA';
- iv. identificare il DIPENDENTE coinvolto;
- v. dimostrare il nesso causale tra l'ATTO DI INFEDELTA' e la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita.

GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE FINANZIARIE DIRETTE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9.1 che precede, successivamente alla notifica di una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA agli ASSICURATORI, gli ASSICURATI nominano un esperto - che deve preventivamente essere approvato per iscritto dagli ASSICURATORI - per accertare l'effettiva sussistenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.

L'esperto di cui sopra deve:

- i. indagare sui fatti che hanno dato origine a tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
- ii. determinare l'entità di tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
- iii. stimare quando e come i controlli della SOCIETA' e dei SOGGETTI ASSICURATI siano stati o potrebbero essere stati elusi;
- iv. fornire raccomandazioni e suggerimenti che potrebbero in futuro impedire il verificarsi di perdite finanziari e simili;
- v. fornire i risultati dell'indagine in un formato approvato dagli ASSICURATORI;
- vi. fornire copia della relativa relazione agli ASSICURATI e agli ASSICURATORI.

La relazione dell'esperto non è vincolante ai fini dell'operatività della presente POLIZZA.

Gli ASSICURATORI corrispondono i costi e le spese **ragionevolmente sostenuti** per le attività dell'esperto di cui sopra **a condizione che si accerti che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA sia coperta dalla presente POLIZZA. Qualora emerga che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non possa essere coperta dalla presente POLIZZA, i costi e le spese dell'esperto restano interamente a carico degli ASSICURATI.**

La PERDITA FINANZIARIA DIRETTA accertata nelle modalità sopra indicate è rimborsata dagli ASSICURATORI dopo l'avvenuto deposito della sentenza di condanna in primo grado del DIPENDENTE nell'ambito dei procedimenti penali instaurati nei suoi confronti per gli ATTI DI INFEDELTA' che hanno determinato tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.

## SEZIONE C - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 10. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni degli ASSICURATI, i quali sono **obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.**

**Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte degli ASSICURATI relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 CC i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.**

**Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.**

Ai fini della copertura di cui all'art. 1 COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI della Sezione A, quanto dichiarato nel CERTIFICATO è considerato separatamente per ogni singolo SOGGETTO ASSICURATO.

COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

**Gli ASSICURATI devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli ASSICURATI devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 V).

**Qualora esistano altre assicurazioni a copertura in tutto o in parte del rischio oggetto della POLIZZA quest'ultima opera a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.**



"PAGAMENTO DEL PREMIO"

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di tardivo pagamento del PREMIO, l'accettazione dello stesso da parte degli ASSICURATORI, non implica in nessun caso alcun rinunciadapartede gli stessi rispetto a quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 CC).

ONERIFISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico de I CONTRAENTE.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche o la cessione dei diritti di cui alla POLIZZA sono considerate **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI.**

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

La POLIZZA opera, **subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti**, per le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da FATTI COLPOSI posti in essere ovunque nel Mondo (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione)**, fermo restando che in caso di RICHIESTE DIRISARCIMENTO che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione di cui alla presente **POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DIRISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica italiana** o doggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Gli ASSICURATI devono dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI comportano la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto** (art. 1898 CC).

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se gli ASSICURATI comunicano agli ASSICURATORI mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un PREMIO minore, gli ASSICURATORI, a decorrere dalla scadenza del PREMIO o della rata di PREMIO successiva alla comunicazione suddetta, non possono esigere che il minor PREMIO. Gli ASSICURATORI rinunciano al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 CC.

## CLAUSOLABROKER

Adognieffettodilegge,leParticontraentiriconosconoalBrokerilruolodicuiaID.Lgs. N. 209/2005,relativamenteallaconclusionedallagestionedellapresenteassicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

## FOROCOMPETENTE

Per ogni controversia avente a oggetto le domande di pagamento dei premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede la Compagnia

## LEGGEAPPLICABILE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applicano valgono le norme di legge italiana in materia.

## RESPONSABILITÀ INCROCIATA

Fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente POLIZZA, essa è applicabile ad ogni SOGGETTO ASSICURATO ed alla SOCIETA' come se fosse stata emessa una POLIZZA separata per ciascuno degli ASSICURATI. Indipendentemente dal numero dei SOGGETTI ASSICURATI coinvolti e dell'eventuale coinvolgimento anche della SOCIETA', l'ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli ASSICURATORI non può comunque eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO.

TRACCIABILITÀ DEI  
FLUSSI FINANZIARI

Nel caso in cui la SOCIETA' sia a partecipazione pubblica gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Resta convenuto che la presente Assicurazione si intende risolta di diritto qualora le transazioni ad essa relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

PRODUZIONE DI  
INFORMAZIONE  
SUI SINISTRI

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento, specificando se ...;
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 5% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad € 5.000,00

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

**CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):**

Le garanzie di cui all'art. 2 COPERTURA DELLA SOCIETA', di seguito elencate, sono da intendersi operanti:

- Art. 2.1 La Responsabilità Civile pre-contrattuale (ex ART. 1337 CC) della SOCIETA', la garanzia è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO sopra indicato e l'applicazione della FRANCHIGIA a carico della SOCIETA' sopra indicata;
- Art. 2.2.1 Azioni in materia di Diritto del Lavoro contro la SOCIETÀ, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 20% del LIMITE DI INDENNIZZO sopra indicato e fino a un massimo di € 1.000.000 e l'applicazione della FRANCHIGIA a carico della SOCIETA' sopra indicata.
- Art. 2.2.2 Protezione da infedeltà dei DIPENDENTI, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €100.000 e l'applicazione della FRANCHIGIA a carico della SOCIETA' sopra indicata.
- Art. 2.2.3 Attività di verifica fiscale, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €100.000 e l'applicazione della FRANCHIGIA a carico della SOCIETA' sopra indicata.
- Art. 2.2.4 Spese sostenute dalla SOCIETÀ, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 e l'applicazione della FRANCHIGIA a carico della SOCIETA' sopra indicata.
- Art. 2.2.5 Spese per inquinamento della SOCIETÀ, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 e l'applicazione della FRANCHIGIA a carico della SOCIETA' sopra indicata.
- Art. 2.2.6 COSTI E SPESE della Società per violazione della Normativa in materia di Dati Personali, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €75.000.
- Art. 2.2.7 COSTI E SPESE della SOCIETÀ per DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, la garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di €75.000.

IL Contraente

\_\_\_\_\_

La Società

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI COPERTURA

CONTRAENTE	FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
DURATA CONTRATTUALE	Dalle ore 24.00 del 31/05/2019 Alle ore 24.00 del 31/05/2022
RISCHIO ASSICURATO	D&O
LIMITE INDENNIZZO PER SINISTRO	€ 7.500.000
LIMITE IN AGGREGATO ANNUO	€7.500.000
RETROATTIVITA'	ILLIMITATA
ESTENSIONE COPERTURA DELLA SOCIETA'	OPERANTE
ESTENSIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e/ o AMMINISTRATIVO - CONTABILE	OPERANTE
FRANCHIGIA PERSONE FISICHE	NESSUNA
FRANCHIGIA SOCIETA'	€ 5.000,00
PREMIO ANNUO LORDO	Premio lordo annuo  In cifre € .....  In lettere Euro .....

IL Contraente

\_\_\_\_\_

La Società

\_\_\_\_\_